

Roma, 6 agosto 2022

Prot. n. 48

Dott. Giuseppe Cacciapuoti
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Oggetto: *proposta di assunzione rivolta agli idonei del concorso pubblico per il reclutamento di 26 unità di “specialista in attività sociali” profilo di “assistente sociale” indetto dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) della Città di Piacenza – intervento della CISL FP a tutela dei lavoratori in servizio*

Risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale che codesta amministrazione, alla fine di maggio del corrente anno, abbia concluso un accordo con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della Città di Piacenza al fine dell’assunzione presso il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità di 18 funzionari della professionalità di servizio sociale dalla graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 26 unità di “specialista in attività sociali” profilo di “assistente sociale” bandito dalla medesima Azienda piacentina.

Orbene, secondo le notizie pervenute a questa sigla sindacale, risulta che codesto Generale Ufficio abbia inviato agli interessati una proposta di assunzione corredata dall’elenco delle sedi disponibili e dei posti vacanti per ciascuna sede. Tra le sedi disponibili risultano indicate anche città del sud che, come è noto, sono particolarmente ambite dal personale in servizio e, singolare circostanza, anche città siciliane (due posti a Palermo e due posti Catania) rispetto alle quali codesto Generale Ufficio **ha operato di recente il formale rigetto, per assenza di posti scoperti, di istanze di mobilità, anche temporanea, inoltrate ex lege 104 e/o ex art. 42 bis D.L.vo 151/2001 dal personale in servizio.**

Le relazioni sindacali presso codesto Dipartimento sono state sempre eccellenti in quanto informate al pieno rispetto dei principi sanciti dalla normativa vigente: partecipazione consapevole; dialogo costruttivo e trasparente; reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi; prevenzione e risoluzione dei conflitti. Per tale motivo stupisce la circostanza che la procedura assunzionale di cui in premessa non sia stata oggetto di informativa in favore delle organizzazioni sindacali. Stupisce


ancor di più la circostanza che **codesto Generale Ufficio abbia prima affermato la carenza di posti liberi nelle sedi di Palermo e Catania, rigettando istanze ex lege 104 e 42 bis D.L.vo 151/2001 verso tali sedi, e poi abbia offerto a personale di nuova assunzione ben quattro posti nelle medesime città siciliane.**

Sic stantibus rebus, considerata la rilevanza della problematica, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede sin d'ora che: sia inviata a tutte le organizzazioni sindacali **una compiuta informativa sulla procedura assunzionale** di cui in premessa in applicazione dell'art. 3 CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021; **i posti indicati nella proposta di assunzione rivolta agli idonei della graduatoria ASP, specie quelli al sud, siano prioritariamente offerti ai lavoratori in servizio** in applicazione dei principi sanciti dall'art. 17 accordo mobilità sottoscritto il 10 maggio 2019 (interpello straordinario); in coerenza con quanto già chiesto unitariamente dal sindacato confederale (in allegato 1) e con quanto già avvenuto presso l'amministrazione penitenziaria, sia recepito il parere 24.3.2022 n.0103321/2022 della Funzione Pubblica e quindi **sia consentito di partecipare all'interpello straordinario anche ai lavoratori sottoposti al vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione; siano riesaminate e positivamente riscontrate tutte le istanze di mobilità, anche temporanea, verso le sedi indicate nella menzionata proposta di assunzione le quali siano state rigettate per carenza di posti scoperti nelle medesime sedi.**

Le iniziative assunte da codesta amministrazione nella vicenda *de qua* stanno generando un forte malcontento tra i lavoratori interessati alla mobilità e potrebbero determinare l'incardinarsi di un contenzioso innanzi all'AG competente, certamente lesivo dell'immagine dell'amministrazione per la Giustizia minorile e di comunità ed oneroso per le casse dello Stato. Per tale motivo la CISL confida in un positivo riscontro.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra





ALLEGATO 1

Dott.ssa **Barbara Fabbrini**
Capo Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria

Dott. **Alessandro Leopizzi**
Direttore Generale del personale e della formazione

Dott. **Carlo Renoldi**
Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

Dott. **Massimo Parisi**
Direttore Generale del personale e delle risorse

Dott.ssa **Gemma Tuccillo**
Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

Dott. **Giuseppe Cacciapuoti**
Direttore Generale del personale, delle risorse
e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile

Dott. **Renato Romano**
Direttore Generale degli Archivi Notarili

e per conoscenza

On.le **Anna Macina**
Sottosegretario alla Giustizia

Dott. **Raffaele Piccirillo**
Capo di Gabinetto

Un recente parere della Funzione Pubblica (parere n. 0103321/2022 del 24.3.2022) ha chiarito la reale portata del vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione che l'art. 52 bis D.L.vo 165/2001 impone ai lavoratori assunti a seguito del superamento di un pubblico concorso. In particolare la Funzione Pubblica, fermo restando il principio secondo il quale la norma che contempla il vincolo non può essere



emendata dalla contrattazione collettiva, si è pronunciata sulla derogabilità del predetto vincolo da parte delle pubbliche amministrazioni affermando, in coerenza con il principio costituzionale di buona amministrazione, che lo stesso viene meno quando la mobilità del lavoratore vincolato, attuata prima dello spirare del termine quinquennale, risponde ad un interesse organizzativo della pubblica amministrazione interessata: “... l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative e funzionali”; “... l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscano o limitino scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento, che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza”; “... la corretta interpretazione della norma esclude che, come rilevato, da essa possa inferirsi l’esistenza di vincoli automatici e paralizzanti per l’amministrazione sia durante sia dopo il periodo di permanenza del personale nella sede di prima destinazione”.

CGIL CISL e UIL, che condividono il pensiero espresso dalla Funzione Pubblica nel cennato parere, purtroppo hanno riscontrato l’estrema rigidità con cui codeste amministrazioni hanno applicato il vincolo quinquennale negando la mobilità dei lavoratori vincolati anche quando il trasferimento definitivo degli stessi avrebbe giovato agli uffici ed alla stessa amministrazione nel suo complesso.

Tanto premesso, CGIL CISL e UIL invitano codeste amministrazioni a conformarsi al predetto parere della Funzione Pubblica consentendo in futuro la mobilità dei neoassunti sottoposti al vincolo quinquennale tutte le volte in cui la stessa risulti più vantaggiosa per le esigenze organizzative dell’amministrazione.

Distinti saluti

Roma, 16 maggio 2022

FP CGIL
Russo / Prestini

CISL FP
Marra

UIL PA
Amoroso